

Assicurazione R.C. Natanti a Motore e Motori Amovibili

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: "Polizza Natanti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Se è assicurato un soggetto diverso dal Contraente, tutte le informazioni presenti in questo documento sono riferite a tale soggetto.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Natanti prevede l'erogazione di una somma a titolo di risarcimento per la Responsabilità Civile (R.C.) in seguito alla navigazione e alla giacenza in acqua del natante descritto in polizza o di quello al quale il motore amovibile indicato in polizza sia applicato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a persone dalla navigazione o giacenza in acqua del natante o di quello al quale il motore amovibile assicurato è applicato, comprese le acque private
- ✓ Danni causati a terzi da natanti adibiti a scuola-guida di cui sia responsabile l'istruttore; sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente
- ✓ Danni causati involontariamente a Terzi dall'attività di sci acquatico, traino di paracadute o deltaplano
- ✓ Danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati dai trasportati a bordo in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del natante assicurato fino ad un massimo di € 300.000 per sinistro.

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alle persone e di € 1.300.000 per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dalla polizza:

- ✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni da lui causati alla persona e alle cose
- ✗ il proprietario del natante o del motore amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente e il locatario, nel caso di natante concesso in leasing, per i danni alle cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente del natante e delle persone elencate al punto precedente e altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, purché conviventi con esse o a loro carico, per i danni alle cose
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto nel caso in cui chi è assicurato sia una società, per i danni alle cose.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia potrebbe chiederti la restituzione delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) in caso di:

- ! assenza di istruttore abilitato durante la guida dell'allievo nei natanti adibiti a scuola guida
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
- ! conducente non abilitato alla guida, salvo in caso di superamento dell'esame teorico-pratico o di patente scaduta purché successivamente rinnovata
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! dolo del conducente
- ! danni causati dalla partecipazione del Natante/Motore amovibile a gare o competizioni sportive, salvo che si tratti di regate veliche.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide:
 - ✓ in acqua: nel mare Mediterraneo, fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei
 - ✓ a terra: in Svizzera e nei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (ad esempio sui dati personali-familiari e quelli relativi al veicolo e al suo uso) e di comunicare, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, le tue dichiarazioni false o reticenti possono comportare:
 - la perdita, totale o parziale, del diritto a ricevere il pagamento
 - la richiesta della Compagnia di restituzione (totale o parziale) delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
 - la cessazione della polizza.
- In caso d'incidente, tu o il Conducente o il Proprietario, dovete avvisare la Compagnia entro 3 giorni dallo stesso, presentando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio annuale all'emissione della polizza in un'unica soluzione: puoi pagare tramite addebito sul tuo conto corrente presso una Filiale di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure, se acquisti la polizza attraverso l'Home Banking di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite bonifico.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale *data di decorrenza*, se il premio è stato pagato; se invece paghi il premio dopo la *data di decorrenza* le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve, solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Assicura), senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta.

La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se hai acquistato la polizza con una delle modalità di vendita a distanza (Internet Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo) e ci ripensi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui cominciano le coperture, senza penali e senza indicare il motivo, e ottenere la restituzione del premio al netto delle imposte.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.